



Corte dei Conti

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA**


Via Ammiraglio-F. Acton, 35

COMUNE DI CASTEL 80133 -Napoli-
PROVINCIA DI SALERNO

20 NOV. 2014

Prot. N. *W P P O*

CORTE DEI CONTI



0005876-20/11/2014-SC_CAM-T89-P

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CASTEL SA GIORGIO SA
PIAZZA AMABILE 1 84083 CASTEL SAN GIORGIO SA
PEC.
[AMMINISTRAZIONE@PEC.COMUNE.CASTELSANGIORGIO.SA.IT;](mailto:AMMINISTRAZIONE@PEC.COMUNE.CASTELSANGIORGIO.SA.IT)

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI CASTEL SAN GIORGIO SA
PIAZZA AMABILE 1 84083 CASTEL SAN GIORGIO SA
PEC.
[AMMINISTRAZIONE@PEC.COMUNE.CASTELSANGIORGIO.SA.IT;](mailto:AMMINISTRAZIONE@PEC.COMUNE.CASTELSANGIORGIO.SA.IT)

ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO SA
PIAZZA AMABILE 1 84083 CASTEL SAN GIORGIO SA
PEC.
[AMMINISTRAZIONE@PEC.COMUNE.CASTELSANGIORGIO.SA.IT;](mailto:AMMINISTRAZIONE@PEC.COMUNE.CASTELSANGIORGIO.SA.IT)

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. ⁹³⁶2014.

Si trasmette la delibera n. ⁹³⁶2014, approvata nelle camere di consiglio del 16 ottobre e del 6 novembre 2014, con la quale questa Sezione si è pronunciata nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art.1, comma 166 e ss., della L. n.266/2005 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art.148 *bis*, comma 3, d.lgs 267/2000 Tuel, introdotto dall'art.3, comma 1, lett.e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07 dicembre 2012.

Il Direttore della Segreteria
(Dott. Mauro Gimaldi)

MODULARIO
C.C. 2

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIAPRSP/n. *135*/2014

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Ciro Valentino	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Primo Referendario	Dr.ssa Rossella Bocci	
Primo Referendario	Dr.ssa Innocenza Zaffina	Relatore
Referendario	Dr. Francesco Sucameli	
Referendario	Dr.ssa Raffaella Miranda	
Referendario	Dr.ssa Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nelle camere di consiglio del 16 ottobre e del 6 novembre 2014

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il regolamento (n.14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la relazione-questionario dell'organo di revisione del comune di Castel San Giorgio (SA) acquisita al prot. n. 184 di questa Sezione in data 17 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in riferimento al conto consuntivo dell'esercizio 2012;

VISTA la nota istruttoria del magistrato istruttore prot. n. 3735 del 27 giugno 2014, indirizzata al rappresentante legale pro-tempore del Comune e all'organo di revisione, nonché per conoscenza al Segretario Comunale;

VISTA la nota del 14 luglio 2014 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 3928 in data 15 luglio 2014), a firma del Sindaco e del revisore unico del Comune;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 63/2014 del 18 settembre 2014, con l'allegata relazione del magistrato istruttore, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato' il Collegio, in adunanza pubblica, per il giorno 16 ottobre 2014 per l'esame delle criticità relative al rendiconto 2012 del Comune di Castel San Giorgio (SA);

VISTA la nota n. 17123 del 1° ottobre 2014, a firma del Sindaco e del revisore unico, acquisita al prot. di questa Sezione n. 4700 in data 2 ottobre 2014;

UDITO il responsabile del servizio economico-finanziario con delega del Sindaco nell'adunanza pubblica del 16 ottobre 2014;

VISTA la nota prot. n. 19488 del 28 ottobre 2014, a firma del Sindaco e del revisore unico, acquisita al prot. di questa Sezione n. 5244 del 29 ottobre 2014;

UDITO il magistrato istruttore, dott.ssa Innocenza Zaffina, nella predetta adunanza pubblica e nelle camere di consiglio del 16 ottobre e del 6 novembre 2014;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha delineato una significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti locali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 417 del 9 novembre 2005, e n. 179 del 6 giugno 2007), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.

In particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha valorizzato il controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o*

squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive nel termine prescritto in apposita pronuncia, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tali casi, ove sia accertato da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Da ultimo, l'art 3, comma 1 lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare e a trasmettere alla Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*". In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stato oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento

legislativo, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”.*

Inoltre, *“le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).*

Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014).

In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l’esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed

amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)". (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 26 febbraio 2014).

L'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Va, in proposito, evidenziato che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

L'istruttoria sul rendiconto 2012 del comune di Castel San Giorgio (SA) (13.708 abitanti), avviata con nota richiamata in premessa sulla base della relazione trasmessa dall'Organo di revisione, evidenziava talune criticità/irregolarità da parte dell'ente come di seguito descritte.

1. **TARDIVA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2012.** Dai dati generali della relazione-questionario emergeva che l'Organo consiliare dell'ente non aveva deliberato l'approvazione del citato rendiconto entro il termine legale del 30 aprile 2013 (delibera n. 12 del 9 maggio 2013; cfr. art. 151, comma 7, e art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
2. **EQUILIBRI DI BILANCIO.** Dal prospetto 1.1 Sezione seconda del questionario emergeva, per l'esercizio 2011, un saldo negativo della gestione di competenza pari ad € 39.706,41, che però non corrispondeva alla somma del saldo di parte corrente pari a - € 39.706,41 e del saldo di parte capitale pari a - € 245.131,76: si chiedeva di chiarire le ragioni della suddetta discrasia, nonché le motivazioni del disavanzo di competenza e di far conoscere le misure correttive adottate dall'ente per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
3. **ENTRATE E SPESE A CARATTERE NON RIPETITIVO** (Prospetto 1.3 Sezione seconda del questionario). Si rendeva necessario acquisire ulteriori dettagli circa la spese a carattere non

ripetitivo, in particolare per quelle iscritte alle voci "ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi" e "oneri straordinari della gestione corrente". Si chiedeva, inoltre, di chiarire le ragioni del disavanzo, pari ad € 488.234,66, esistente tra entrate e spese eccezionali, nonché di specificare le modalità di copertura adottate dall'ente per coprire tale disavanzo. La Tabella 1.7.2 Sezione seconda del questionario (Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada artt. 142 e 208 d. lgs n. 285/92 e ss. mm. ii.) poneva in evidenza la mancata appostazione del vincolo di destinazione secondo le prescrizioni di legge. In proposito, il revisore rilevava in nota che "(...) Si è invitata la Giunta Municipale ad adottare la delibera per individuare le finalità della parte vincolata derivante dalle sanzioni amministrative (...)".

4. **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.** Il risultato di amministrazione al 31/12/2012, pari ad € 15.775,99 risultava essere totalmente non vincolato (cfr. prospetto 1.5.1 Sezione seconda del questionario) e appariva notevolmente influenzato dalla mole di residui antecedenti all'anno 2008 relativi ai primi tre titoli dell'entrata (pari ad € 1.977.294,47) ed al primo titolo della spesa (pari ad € 649.822,78), la cui differenza è pari ad € 1.327.471,69. Quest'ultimo dato risultava superiore all'avanzo indicato per € 15.775,99 e lo stesso importo si configurava quale sostanziale disavanzo per l'anno 2012, data l'evidente difficoltà di recupero dei crediti di cui trattasi.

5. **RESIDUI ATTIVI.** La presenza di un volume residui attivi di cui al titolo I e III superiori al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titolo I e III poneva in evidenza il mancato rispetto del parametro 3), da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà (ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009).

La tabella 1.9.1 (Movimentazione nell'anno 2012 dei soli residui costituiti in anni precedenti il 2008) evidenziava un basso tasso di riscossione residui attivi vetusti del titolo I e del titolo III. Era stata, inoltre, rilevata al punto 1.9.9 della Sezione II una presenza corposa di residui attivi del titolo I e III vetusti. Considerato che tali partite creditizie risalgono, appunto, a data anteriore al 2008, appariva necessario accertarne la reale esigibilità ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio (ex art. 228, co. 3, d.lgs. n. 267/2000). A tal fine, si rilevava che l'organo di revisione, nel prospetto 1.9.4 Sezione seconda del questionario, affermava che il riaccertamento dei residui attivi non era stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale. Pertanto, si chiedeva di fornire chiarimenti al riguardo, nonché di far conoscere se risultava o meno costituito un fondo svalutazione crediti e se quest'ultimo veniva fatto confluire nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si chiedeva, peraltro, di conoscere l'eventuale ammontare di tale fondo nonché l'importo dei crediti di dubbia esigibilità. Infine, sempre dal prospetto 1.9.9 b) Sezione seconda, stante

he

04

l'elevato ammontare di residui attivi vetusti relativi a "Tarsu", "proventi acquedotto" e "canoni di depurazione" (esercizi ante 2008) e quello dei "fitti attivi" (esercizio 2008), si rendeva necessario conoscere le misure adottate per il recupero di tali partite creditizie.

6. RESIDUI PASSIVI. La presenza di un volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente poneva in evidenza la violazione del parametro 4), da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà (ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009).

7. FLUSSI DI CASSA. L'ente ha subito nel 2012, pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere per un importo pari a € 258.737,62 (cfr. prospetto 1.11.1 sezione seconda del questionario). L'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti (anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEL) poneva in evidenza che non risulterebbe rispettato il parametro 5), da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà (ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009). La grave crisi di liquidità è confermata, tra l'altro, dall'incapacità finanziaria dell'Ente di fronteggiare una grave situazione d'insolvenza, così come evidenziato dalla quantificazione dei crediti liquidi ed esigibili al 31/12/2012 vantati da terzi, pari ad € 4.792.827,00. Per tale importo l'Ente ha comunicato, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013, gli spazi finanziari di cui necessita per sostenere i pagamenti di cui al citato art. 1, risultando ammesso ad anticipazione l'importo di euro 2.995.563,74. Inoltre, dal prospetto 1.2 Sezione seconda del questionario risultava, in termini di cassa, una differenza di parte corrente negativa pari ad € 597.180,90 ed una differenza di parte capitale negativa pari ad € 536.584,81.

8. DEBITI FUORI BILANCIO. Il revisore evidenziava che nel 2012 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 246.504,95, derivanti da sentenze esecutive. La consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari) evidenziava il superamento del parametro n. 8) da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà (ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009). Stante l'elevato importo dei debiti fuori bilancio per sentenze esecutive riconosciuti anche nel 2011 (€ 157.893,09), si chiedeva di far conoscere le fonti di finanziamento, l'eventuale piano di rateizzazione stabilito per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti. Considerato, inoltre, che si tratta di debiti fuori bilancio derivanti da contenzioso si chiedeva di fare conoscere le misure adottate per il

monitoraggio dello stesso e per la previsione di adeguati stanziamenti in relazione ad eventuali passività potenziali.(...)

9. RAPPORTO SULLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI. Dal prospetto 1.13.1 a) Sezione seconda del questionario risultava che all'atto dell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa, oltre alle condizioni di copertura finanziaria (art. 151 TUEL), non era stata verificata la compatibilità della gestione di cassa con i limiti previsti dal patto di stabilità interno.

10. CONTENIMENTO DELLE SPESE. Dal prospetto 1.14.2 Sezione seconda del questionario risultava che non era stato allegato al rendiconto il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza previsto dal comma 26, art. 16 D.L. n. 138/2011, secondo lo schema previsto nel DM del 23/01/2012.

11. ORGANISMI PARTECIPATI. Il revisore dichiarava, nel prospetto 2.4 Sezione seconda del questionario, che l'ente non aveva ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012. Alla luce di quanto sopra, si rendeva necessario conoscere l'aggiornamento sullo stato di applicazione dell'art. 6 del d.l. 95/2012, anche in relazione all'approvazione del rendiconto 2013. Inoltre, dai prospetti allegati al questionario e relativi agli organismi partecipati dall'ente, risultavano perdite di esercizio nell'ultimo triennio per quattro società partecipate. Dalla risposta alla domanda 1.5.2 Sezione seconda del questionario, tuttavia, risultava che l'ente non aveva accantonato somme per il finanziamento di eventuali passività potenziali.

12. SPESA PER IL PERSONALE. Dal prospetto 6.9 Sezione seconda del questionario emergeva che l'incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale sulla spesa corrente era pari al 42,99% per il 2011 ed al 39,14% per il 2012. Al riguardo, il revisore nelle note precisava che *"(...) nella determinazione dell'incidenza della spesa complessiva del costo del personale sulle spese correnti si è tenuto conto del costo del personale della società totalmente partecipata San Giorgio Servizi Srl per un importo di euro 365.387,00 (...)"*.

13. AGGIORNAMENTI INVENTARIO. Il revisore dichiarava che l'ente non era dotato di inventari dei beni mobili ed immobili aggiornati (l'ultimo aggiornamento risale al 1995).

Con la nota richiamata in premessa, pervenivano i chiarimenti del Sindaco e del revisore unico. In particolare, a riscontro delle osservazioni formulate, venivano enunciate le relative risposte.

Per quanto riguarda la tardiva approvazione del rendiconto, si evidenziava che: *"(..) Il consuntivo è stato approvato in Giunta in data 05 aprile 2013 e successivamente sottoposto all'attenzione del revisore dei conti in data 08 aprile 2013. Il Revisore ha completato l'esame del documento contabile in data 15 aprile 2013. I Consiglieri Comunali sono stati informati del deposito del conto per i successivi 20 giorni, in pari data, come previsto dal regolamento comunale e dalla legge. Trascorsi i 20 giorni è stato convocato il Consiglio Comunale per*

re
g

il giorno 9 maggio per l'approvazione dello stesso. Il ritardo nell'approvazione va quindi imputato al fatto che la Giunta Comunale ha approvato in ritardo il rendiconto della gestione 2012".

In relazione agli equilibri di bilancio, si rilevava che "(...) Il saldo di parte capitale emerge dal fatto che sono stati utilizzati esattamente euro 245.131,76 di proventi da oneri di urbanizzazione che per euro 60.131,76 sono stati utilizzati per finanziare la prima rata del debito fuori bilancio riconosciuto con la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/09/2011 e per la rimanente parte per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale sia in sede di bilancio di previsione che in sede di assestamento dello stesso. A tal proposito erroneamente l'importo dell'entrata da oneri di urbanizzazione è stata indicata al titolo 4 al netto della somma utilizzata per finanziare le spese correnti. Tale errore è stato corretto sulla piattaforma SIQUEL. Nel corso del 2012 sono state adottate misure di contenimento della spesa, soprattutto quelle per il personale, che hanno portato ad un avanzo di parte corrente".

Per quanto concerne le entrate e le spese a carattere ripetitivo, l'ente e il revisore evidenziavano che: "3) Le spese a carattere non ripetitivo riguardano:

- la copertura della perdita dell'esercizio 2011 della società partecipata San Giorgio Servizi Srl;

- oneri straordinari della gestione corrente così suddivisi

a) spese per arbitrato € 41.856,00;

b) spese verifiche accertamenti tributari € 3.000,00;

c) sgravi e restituzioni di tributi € 6.000,00;

d) ulteriori debiti fuori bilancio per € 48.880,67 relativi alla seconda rata del debito fuori bilancio riconosciuto nell'anno 2011;

e) interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica € 3.000,00.

Si precisa che erroneamente sono stati ripetuti nella voce "Oneri straordinari della gestione corrente" le voci relative alle sentenze esecutive ed atti equiparati per euro 246.504,96 e copertura perdita di esercizio per euro 147.412,00 per cui l'importo esatto da indicare nella predetta voce era di euro 95.337,61. Correggendo l'errore indicato in precedenza la differenza si riduce a € 102.736,67 che sono stati finanziati con entrate correnti del bilancio. Si conferma che non è stata adottata la delibera per il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative ma in pratica tale vincolo risulta rispettato in quanto ben oltre il 50% di tali proventi è stato destinato a quanto previsto dalla legge (ad esempio solo per la manutenzione segnaletica stradale € 36.200,00). La predetta delibera non è stata adottata neanche per l'esercizio 2013, mentre per l'esercizio 2014 è in corso di approvazione".

In relazione al risultato di amministrazione e alla gestione dei residui attivi e passivi, si precisava che: "4) 5) 6) 7) La risposta ai predetti 4 quesiti può essere raggruppata in una sola. È evidente che vi è un'alta mole di residui attivi sia antecedenti al 2008 che successivi allo stesso anno. In primo luogo, va precisato che il totale dei crediti di parte corrente che il Comune vanta a vario titolo è notevolmente superiore al volume dei residui attivi realmente riportati in bilancio. Infatti la quasi totalità dei residui attivi di anzianità superiore all'anno riguarda principalmente:

a) ruoli TAR SU ed in minima parte ruoli del Servizio Idrico Integrato già inviati, nei termini di legge, ad Equitalia la quale, incaricata della riscossione e più volte sollecitata, dimostra, come è noto a tutti, notevoli difficoltà a realizzare coattivamente i crediti, soprattutto degli Enti Locali;

b) crediti verso altri Enti (principalmente la Regione Campania) e verso la GORI Spa per anticipazione di somme per mutui relativi al Servizio Idrico Integrato. A tal proposito, in presenza di determinazioni adottate anche dall'Ente d'Ambito, si stanno intentando azioni di recupero di tali crediti per via giudiziale. Tra i residui attivi non vengono riportati quelli relativi ad accertamenti ICI/IMU o a sanzioni per violazione al codice della strada o ad anche ad altre imposte e tasse che vengono accertati solo quando effettivamente incassati (in questo comportamento il Comune di Castel San Giorgio ha anticipato quanto previsto dalla nuova normativa sull'armonizzazione contabile).

Da tale situazione scaturisce il fatto che il volume dei ruoli, solo per la sorte capitale al netto delle sanzioni ed interessi di mora, e dei crediti è notevolmente superiore a quello dei residui attivi. Tale realtà, come spesso riportato dagli organi di stampa, è comune a quasi tutte le realtà locali sia di piccole che di grandi o grandissime dimensioni. La difficoltà di incasso dei ruoli e dei crediti genera di conseguenza un alto volume dei residui passivi di parte corrente ed una carenza di liquidità che ha determinato la richiesta di oltre quattro milioni di euro di mutuo ai sensi del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 concessi solo per euro 2.995.563,74. Si precisa, altresì, che: 1) erroneamente è stata barrata la casella relativa al riaccertamento dei residui che è stato fatto dai singoli funzionari apicali del comune. Tale errore è stato corretto sul questionario del portale SIQUEL.

2) il fondo di svalutazione crediti è stato annualmente utilizzato per eliminare residui attivi che sono stati stralciati dal conto del bilancio e sono confluiti nei crediti di dubbia esigibilità del Conto del Patrimonio. L'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2012 è pari a 285.000,00 euro e nel 2013 è stato incrementato a 470.000,00 euro. Risultano correttamente riportati, nella tabella dei parametri ai fini dell'accertamento della

condizione di ente strutturalmente deficitario, il non raggiungimento dei parametri 3, 4 e 5; per il parametro 8 si precisa che il limite è stato superato per il primo anno”.

Quanto ai flussi di cassa, l'ente e il revisore evidenziavano: "è evidente che la differenza tra il fondo di cassa iniziale e quello finale è stato destinato a pagamenti anche di parte capitale (per l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno) per evitare azioni giudiziarie nei riguardi dell'ente;

1) la somma indicata nel questionario SIQUEL per pignoramenti è errata quelli effettivamente ricevuti sono pari a 253.904,02. Tale somma è stata corretta nel questionario stesso. Il dettaglio di detti pignoramenti è il seguente:

- sentenze esecutive emesse dalla Corte di Appello di Salerno per giudizi di opposizione alla stima di espropri per euro 246.504.96;

- spese legali per euro 7.399,06.

In effetti, l'Ente ha adottato, nel corso degli ultimi anni, un monitoraggio quanto più puntuale possibile del contenzioso. Nello specifico, mediante l'Ufficio Legale dell'Ente - sia in via diretta che in via indiretta - viene curata, innanzitutto, la tempestiva e regolare costituzione nei giudizi promossi nei confronti dell'Ente, riconducibili nella massima parte ad azioni dirette a far valere il risarcimento danni a persone e/o cose derivanti dalla circolazione stradale e/o pedonale per la presenza di buche e/o deformazioni del manto stradale (cd. insidie e/o trabocchetto). In tali giudizi, il legale di fiducia dell'Ente si preoccupa di favorire - tra l'altro- laddove ne ricorrono i presupposti (fondatezza e prova della domanda attorea, corretta determinazione del quantum richiesto) ipotesi transattive, al fine di ridurre, in ogni caso, l'esborso economico a carico dell'Ente. Altresì, si cerca di adottare con tempestività, nella ipotesi di sentenze negative per l'Ente, il ricorso alle procedure previste dall'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL sempre al fine di limitare il carico finanziario per le ipotesi di soccombenza nei giudizi promossi contro l'Ente. Si precisa altresì, che è prassi amministrativa e contabile consolidata dell'Ente prevedere adeguati stanziamenti di bilancio per far fronte a potenziali oneri derivanti da provvedimenti giudiziari o compensi per legali. Nell'anno 2012 tale stanziamento fu di euro 188.237,63. Accanto ad ipotesi difensionali nelle quali l'Ente riveste la qualità di convenuto, non mancano fattispecie giudiziarie e stragiudiziarie per le quali il Comune agisce quale attore per il recupero di somme dovute (specificatamente per quanto attiene ad altri attori della filiera pubblico-istituzionale: Regione Campania; GORI SPA; Ente d'Ambito, Commissariato Straordinario per l'Emergenza Rifiuti etc. etc.). Sempre nell'ottica di un incremento delle entrate dell'Ente si segnala che il Responsabile del 1° Settore ha attivato una procedura di gara per il recupero dell'evasione, totale e/o parziale, dei tributi comunali, diretta, altresì, ad implementare le banche dati in possesso dell'Ente”.

le
ll

Con riferimento ai debiti fuori bilancio, si rilevava che "(...) I debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2012 ammontano a euro 246.504,96 ed inoltre vi è una quota della rateizzazione del debito fuori bilancio dell'anno 2011 pari a euro 48.880,67. Premesso che, come per legge i relativi atti sono stati già trasmessi alla Procura presso la Corte dei Conti della Campania, si precisa che il debito fuori bilancio dell'anno 2011 è stato rateizzato in tre esercizi ed è stato finanziato con entrate correnti di bilancio mentre il debito dell'anno 2012, per sentenze esecutive emesse dalla Corte di Appello di Salerno per giudizi di opposizione alla stima di espropri, è stato finanziato con le entrate che saranno realizzate dall'azione di rivalsa verso le cooperative che hanno occupato i suoli, oggetto dell'esproprio, per costruire alloggi".

Per quanto riguarda la mancata verifica della compatibilità della gestione di cassa con i limiti previsti dal patto di stabilità interno all'atto dell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa (art. 151 TUEL), si precisava: "Si dà atto che tale situazione è stata riscontrata nelle determine emesse dai funzionari apicali e il rilievo sarà oggetto di apposita nota che lo scrivente Revisore Unico dei Conti invierà ai titolari di posizione organizzativa per richiederne il rispetto".

In riferimento al contenimento delle spese si rilevava "Erroneamente non è stato allegato l'elenco delle spese di rappresentanza che si trasmette in allegato alla presente nota. Il predetto elenco è stato inviato alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania con nota protocollo 11910 del 09/07/2014".

Quanto agli organismi partecipati, si prospettava quanto segue: "(...) L'ente con nota protocollo 5132 del 19 marzo 2013 ha provveduto ad inviare una richiesta di informazioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, alle società partecipate e precisamente:

- a) Consorzio Bacino SA 1;
- b) Patto Territoriale per l'Occupazione Agro Nocerino- Sarnese spa;
- c) San Giorgio Servizi Srl;
- d) CSTP Azienda della Mobilità Spa;
- e) Agro Invest Spa;
- f) CST Sistemi Sud Srl.

Hanno risposto solo CST Sistemi Sud Srl e il Patto Territoriale per l'Occupazione Agro Nocerino-Sarnese spa. In ordine ai mancati accantonamenti per perdite d'esercizio degli organismi partecipati si precisa che:

- a) per la San Giorgio Servizi Srl si è provveduto a coprire la perdita nell'esercizio 2012 con entrate correnti del bilancio 2012; b) per il CSTP Azienda della Mobilità si è provveduto a coprire la perdita e alla ricapitalizzazione nel corso degli esercizi 2013 e 2014; c) le altre due partecipate che risultano in perdita (Consorzio Bacino SA1 e Patto

Territoriale per l'Occupazione Agro Nocerino-Sarnese spa) non hanno fatto pervenire richieste di adozione di atti per copertura perdite di esercizio. Qualora ciò avvenga si provvederà nell'esercizio di competenza".

In relazione alle spese per il personale, l'ente e il revisore hanno così argomentato: *"Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, nel calcolare l'incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti si è tenuto conto anche delle spese per il personale sostenute dalla società in house providing, a totale partecipazione comunale, San Giorgio Servizi Srl. Si precisa che il trend della riduzione della spesa per il personale, compreso quello della partecipata San Giorgio Servizi, è continuato anche per il 2013 e continua anche nel corrente esercizio finanziario 2014".*

Quanto al mancato aggiornamento dell'inventario, nella richiamata nota si è precisato: *"Essendo l'Ente in carenza di personale non è stato possibile effettuare l'aggiornamento dell'inventario. Nel momento in cui si libereranno risorse umane o economiche si provvederà ad effettuare il relativo aggiornamento (...)"*.

CONSIDERATO

Nelle more del deferimento in adunanza pubblica, il revisore unico dell'ente ha provveduto a correggere opportunamente i prospetti del questionario erroneamente compilati ed ha proceduto alla sostituzione della relazione in data 14 luglio 2014 (prot. n. 3927 di questa Sezione).

All'esito dell'istruttoria, della pubblica adunanza e dei successivi chiarimenti forniti con nota prot. 19488 del 28 ottobre 2014, acquisita al prot. n. 5244 del 29 ottobre 2014, la Sezione formula le seguenti considerazioni, con riferimento ai residui profili di criticità riscontrati e rimasti confermati anche successivamente alla disamina in contraddittorio con l'ente.

1. Risultando il rendiconto 2012 approvato in data 9 maggio 2013, si conferma il conseguente mancato rispetto dei limiti temporali imposti dall'art. 151, comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000, che prescrive come termine ultimo la data del 30 aprile. Si ritiene, in proposito, che la mancata approvazione, da parte dell'ente locale, del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 151, comma 7 e dall'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - nel testo modificato dalla lett. c) del comma 6 dell'art. 2-quater del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 - costituisce violazione di una disposizione di legge relativa al compimento di un atto urgente ed improrogabile, e che, nella fattispecie, detta violazione appare, di per se stessa, suscettibile di integrare un'ipotesi di grave irregolarità contabile, idonea a compromettere il perseguimento delle finalità di una sana gestione finanziaria e, in particolare, gli equilibri di bilancio. In merito a tale irregolarità, l'ente ha dapprima imputato l'inosservanza del termine previsto per l'approvazione del rendiconto al ritardo con il quale la Giunta comunale ha approvato il predetto documento, con

we
df

conseguenziale slittamento delle fasi successive (cfr. nota del 14 luglio 2014, acquisita al prot. n. 3928 di questa Sezione in data 15 luglio 2014). In sede di deduzioni è stato poi rilevato che *"il rendiconto 2012 è stato approvato in lieve ritardo rispetto alla scadenza prevista per legge (...) per consentire il rispetto dei tempi di deposito dello stesso per la verifica prevista per legge da parte dei Consiglieri comunali (20 giorni dal decorrere dalla Relazione del Revisore Unico)"*. Tuttavia, le giustificazioni non sono idonee a far superare il rilievo, in quanto l'approvazione da parte del Consiglio costituisce soltanto il momento conclusivo di un'unica procedura, che si articola in una serie di atti connessi e consequenziali, i quali concorrono, tutti e complessivamente, alla tempestiva adozione del rendiconto, con la conseguente irrilevanza, ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 227, comma 2, del TUEL, di ritardi o disfunzioni imputabili a singole fasi procedurali. L'inosservanza del termine può determinare (nei casi più gravi) l'attivazione della procedura contemplata dagli artt. 137 del T.U.E.L., e che l'art. 243, comma 6, lett. b), del TUEL prevede l'assoggettamento, in via provvisoria, ai controlli previsti per gli enti strutturalmente deficitari per "gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento".

Va, altresì, evidenziato che, in seguito alla introduzione del comma 2-bis dell'art. 227 del TUEL (art. 3, comma 1, lettera l) del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), la mancata approvazione del rendiconto di gestione, a decorrere da quello dell'esercizio 2012, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, dà luogo all'applicazione dell'art. 141, comma 2, del TUEL.

2. In relazione alla sussistenza di un saldo negativo della gestione di competenza per l'esercizio 2011 (pari a € 39.706,41), nel riservarsi di verificare, in sede di controllo sul rendiconto 2013, il permanere delle condizioni di equilibrio, la Sezione richiama l'attenzione dell'ente e del revisore sul rischio rappresentato dalla sussistenza di un risultato negativo della gestione di competenza in ordine alla costruzione, in equilibrio, dei bilanci dei futuri esercizi.

In assenza di elementi conoscitivi forniti dall'ente locale circa le ragioni di tale squilibrio e le concrete misure adottate per il conseguimento dell'equilibrio di competenza nell'esercizio 2012, si ritiene comunque di segnalare la necessità di mantenere l'equilibrio di competenza, mediante una prudente programmazione e gestione delle entrate e delle spese al fine di preservare gli equilibri di bilancio. Ove si riscontrassero criticità circa la sopravvalutazione delle entrate o la sottovalutazione delle spese, il ripristino degli equilibri non potrebbe prescindere da una drastica e strutturale riduzione di queste ultime, soprattutto di quelle di parte corrente. Al riguardo, si sottolinea come sia destinato a divenire cogente, in forza di quanto statuito dalla legge n. 243 del 2012 l'obbligo di perseguire un equilibrio di bilancio inteso come: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (art. 9, comma 1, lett. a e b).

Anche se le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno a partire dall'esercizio 2016 (art. 21, co. 3 della citata legge n. 243 del 2012), è da ritenersi opportuno che l'ente attui sin d'ora una gestione finanziaria diretta ad assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio di parte corrente.

Una programmazione in tal senso è resa peraltro necessaria sin dall'esercizio in corso, non potendosi più fare affidamento, neppure in parte, sugli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, stante la previsione dell'articolo 10, comma 4-ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, come convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale proroga, fino all'anno 2014, l'efficacia dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 44, secondo cui i proventi della riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati, fino al 50 per cento al finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Si prende atto di quanto dichiarato circa l'avvio di iniziative "di riduzione delle spese", rendendosi, però, necessario conoscere nel dettaglio, in sede di controllo sulle misure correttive e sui successivi rendiconti, i provvedimenti adottati nel prosieguo dell'attività amministrativo-gestionale dell'ente locale.

3. Con particolare riferimento alla mancata apposizione del vincolo previsto per legge per le entrate da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, si ritiene non superato il rilievo mosso, per stessa ammissione dell'ente. La violazione dell'obbligo di destinazione delle entrate accertate ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, nelle percentuali previste per legge, può determinare, infatti, l'utilizzo indebito o quantomeno l'indebita destinazione, per il finanziamento di spese correnti, di una quota delle entrate vincolate. Va, in proposito, evidenziato che *"affinchè l'attività di programmazione dell'ente possa definirsi tempestiva, efficiente ed efficace, l'organo esecutivo deve individuare le spese (tra quelle vincolate) da finanziare con (...) le entrate da contravvenzioni già all'inizio dell'esercizio finanziario, (...) in modo da poter avviare al più presto le azioni e gli interventi previsti. Tale scelta, comunque, attenendo alla allocazione delle risorse in bilancio, può essere adottata o modificata fino alla scadenza del termine utile previsto per le variazioni di bilancio dall'art. 175, comma 3, del TUEL"*. (Corte dei conti, Sezione regionale Toscana, deliberazione n. 104/2010). Pertanto, si ritiene necessaria la formale adozione di una delibera di giunta che consente, sia sul piano sostanziale sia sul piano formale, la verifica sul rispetto del vincolo di destinazione.

4. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione, che risulta notevolmente influenzato dalla mole di residui vetusti (punto 1.8.4 della Sezione II) relativi ai primi tre titoli dell'entrata (€ 1.977.294,47) ed al primo titolo della spesa (€ 649.822,78), rimane confermata, anche alla luce delle deduzioni del Sindaco e del revisore, la criticità rappresentata dal considerevole importo dei residui attivi vetusti (titolo I e III) iscritti nel bilancio del Comune, che rende poco attendibile il risultato di amministrazione indicato nel 2012. Ciò espone l'ente a seri rischi anche in ordine alla tenuta degli equilibri di bilancio dei futuri esercizi. Va, inoltre, rilevato che un'ampia parte dei residui attivi vetusti del titolo I si riferisce a crediti vantati a titolo TARSU (€ 1.350.482,88) e proventi acquedotto (€ 387.847,63) per i quali permangono elevate difficoltà di riscossione e, quindi, di esigibilità, considerato che solo di recente l'ente ha ritenuto necessario *"avviare, con recente deliberazione del Consiglio comunale del 16/09/2014 n. 59, le procedure di affidamento in concessione a terzi di supporto al recupero evasione TARSU ed ICI/IMU, con aggiornamento delle banche dati"* (cfr. nota a firma del Sindaco e del revisore unico prot. n. 17123 del 1° ottobre 2014, acquisita al prot. di questa Sezione al n. 4700 in data 2 ottobre 2014). Né varrebbe a fare rientrare tra i crediti di certa esigibilità il residuo attivo vantato nei confronti della GORI SPA, di elevato ammontare (€ 1.271.440,78 oltre interessi), per il quale la costituzione in mora è avvenuta, da quanto evincibile dalla documentazione in atti, in data 10 luglio 2014 (cfr. allegato cit. nota prot. n. 17123 del 1° ottobre 2014).

Pertanto, pur prendendo atto dell'avvio di un'attività di verifica da parte dell'ente in ordine alla sussistenza e/o cancellazione dei residui, va osservato che ad oggi non risulta comprovato in atti che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi abbiano tenuto conto, effettivamente, oltre che delle ragioni del mantenimento, anche della distinzione tra crediti esigibili, inesigibili e di dubbia esigibilità: in proposito, si evidenzia che il riaccertamento deve essere sostanziale e non solo formale, poiché l'ente deve accertare l'effettiva possibilità di riscuotere i crediti e di pagare i debiti, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

In particolare, occorre rilevare che l'art. 228 del TUEL, al comma 3, prescrive che *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"*. Evidentemente, la conservazione in bilancio di partite per le quali non si è concluso il complesso iter procedurale di acquisizione e/o erogazione, non può non riflettersi sull'attendibilità del risultato di amministrazione, la cui quantificazione complessiva, ai sensi dell'art. 186 del TUEL, è data proprio dal fondo cassa rettificato dai residui attivi e passivi. Ne consegue che, alla constatazione che nella fase di accertamento e d'impegno siano verificati i presupposti di cui agli artt. 179 e 183 del TUEL, deve necessariamente seguire una scrupolosa attività da porre in essere ai fini del

riaccertamento dei residui. In ossequio al principio contabile generale della prudenza (cfr. postulato di bilancio, punti 68-71 dei principi contabili nel Testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, *cit.*), una ricognizione dei residui attivi e passivi deve essere diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità degli stessi;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione in tal guisa effettuata consente di individuare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

Le operazioni che conducono all'identificazione di fattispecie ascrivibili alla prima ipotesi (i crediti di dubbia e difficile esazione), richiedono un approfondito riesame dei presupposti di effettiva esigibilità - specie per quei residui provenienti da esercizi remoti, per i quali è stato riscontrato un basso tasso di smaltimento - e si riferiscono all'individuazione di crediti, in corrispondenza dei quali si è verificata un'incapacità di riscuotere senza che sia intaccato il diritto vantato nei confronti del debitore moroso. Tale riscontro, di carattere preliminare, determina analitiche annotazioni sul contenuto dei singoli crediti e nelle scritture di bilancio (con immobilizzo all'interno di apposita voce dell'attivo patrimoniale A,III,4) e conseguenti operazioni di eliminazione in ossequio al principio di effettività dell'equilibrio finanziario. Il mantenimento in bilancio di tali poste è consentito solo qualora venga costituito, dal lato della spesa, un fondo svalutazione crediti, ossia uno stanziamento figurativo che, non tramutandosi in un impegno, genera economia di spesa e rifluisce nell'avanzo di amministrazione necessario ad offrire copertura alle possibili perdite da mancato incasso (cfr. principio contabile n. 2 punto 14, nonché principio contabile n. 3, punto 101).

I crediti inesigibili, come già segnalato da questa Sezione con deliberazione 251/2011, *"costituiscono una tipologia di residui intermedia tra i crediti di dubbia esigibilità ed i crediti insussistenti, in quanto trovano fondamento in particolari condizioni soggettive del debitore (insolvibilità, irreperibilità, decesso ab intestato etc.) da cui risulti definitivamente accertata la impossibilità pratica di recuperare il credito (nonostante questo sia ancora giuridicamente esistente). Il loro accertamento dipende, infatti, da una puntuale attività di verifica rivolta alla materiale individuazione sia del debitore che dei possibili cespiti da aggredire, un'attività ricognitiva che non si esaurisce né in un accertamento della sussistenza del credito e*

dell'assenza di sopravvenute vicende estintive del diritto (rinunzia, decadenza, prescrizione etc.) ovvero modificative del rapporto (perdita della titolarità del diritto, cessione, indebitito etc.), né in un generico riscontro delle percentuali di riscossione dei singoli crediti o in un mero giudizio probabilistico circa il grado di solvibilità del debitore"; in tali casi, pertanto, il credito risulta impossibile da recuperare nonostante sia giuridicamente esistente. In relazione a ciò, il principio contabile n. 2 punto 14, stabilisce che "I crediti di dubbia o difficile esazione sono calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse e/o categorie di entrata, si può fare assegnamento secondo la probabilità della loro riscossione. I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della circostanza sia stata fornita adeguata documentazione. Il principio della veridicità impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e implica che tutti i crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell'ente. (...) I crediti inesigibili e i crediti di dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento dei termini di prescrizione".

Orbene, nel caso del Comune di Castel San Giorgio, con riferimento all'esercizio 2012, il Sindaco e il revisore unico, nelle deduzioni richiamate in premessa, hanno evidenziato che "il totale dei crediti di parte corrente, che il Comune vanta a vario titolo, è notevolmente superiore al volume dei residui attivi realmente riportati in bilancio. Infatti, nell'esame della verifica dei residui attivi, l'Ente ha già da tempo adottato un criterio di prudente apprezzamento della persistenza degli stessi sia dal punto di vista formale ma soprattutto sostanziale. In tale ottica non si è potuto far altro che, dapprima sollecitare e poi diffidare e mettere in mora, con prot. 11937 del 9/07(2014 (allegata in copia), il concessionario Equitalia Sud ad adempiere correttamente al proprio compito, poiché è chiaro che l'attività coattiva del concessionario assume valenza strategica anche rispetto alle contestazioni che codesta Corte pone a questo Ente. Analogamente, nelle ipotesi in cui la legge consente la possibilità per l'Ente di attivare azioni giudiziarie direttamente per il recupero dei crediti, l'Ente ha proceduto a costituire in mora i soggetti debitori (costituiti tra l'altro da altre Amministrazioni o da società a partecipazione maggioritaria pubblica), come da documentazione che si allega". La risposta dell'ente, pur evidenziando l'attenzione circa la criticità prospettata, non consente, in mancanza di esibizione dei decreti di riaccertamento dei residui e di puntuale verifica degli stessi da parte del revisore unico (secondo tecniche che devono comprendere, auspicabilmente, il campionamento e l'analisi approfondita delle operazioni di riaccertamento dei residui), di accertare se il riaccertamento sia avvenuto in linea con i principi sopra delineati e, in particolare, se siano state effettuate puntuali operazioni di verifica sia con riferimento alla certificazione della sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui in bilancio, sia con

riguardo alle percentuali di riscossione dei residui delle entrate proprie che siano da ritenere, a titolo prudenziale, di dubbia esigibilità. Si ritiene, pertanto, necessario che l'ente prosegua e porti a compimento, nel più breve tempo possibile, le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi in osservanza dei predetti principi. Va, in proposito, evidenziato che l'art. 239 del TUEL pone a carico dell'Organo di revisione precisi obblighi di controllo, riscontro e vigilanza, soprattutto in relazione alle ragioni del mantenimento dei residui attivi vetusti, anche mediante l'effettuazione di controlli che abbiano riguardo non soltanto della sussistenza del titolo sottostante ma dei requisiti di esigibilità. Va, altresì, ribadito che per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo non è sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione, essendo, invece, necessaria l'esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. Tale aspetto ha rilevanti implicazioni sostanziali, in quanto impone una valutazione scrupolosa e continua dell'entità e della sussistenza di dette poste, al fine di evitare l'utilizzo di risorse esistenti solo formalmente in bilancio. L'azione di eliminazione contabile dei residui, viceversa, costituisce uno strumento ineludibile di ogni manovra di risanamento. Lo scopo è quello di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa, derivante dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente iscritti per un lungo periodo di tempo, senza aver dato luogo ad effettive riscossioni. È responsabilità primaria dell'ente porre in essere la verifica sul grado di affidabilità di queste poste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto il mantenimento di risorse a bassissimo grado di movimentazione determina, in caso di successiva applicazione dell'avanzo, una fittizia copertura delle spese.

Permane, inoltre, il rilievo circa la violazione del parametro di deficitarietà n. 3).

In sede di istruttoria e in adunanza pubblica si è richiamata l'attenzione dell'ente sul correlato obbligo di costituzione del fondo di svalutazione, sancito dall'art. 6, comma 17, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge n. 135/2012, secondo cui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.¹ Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

¹ Va, peraltro, menzionata, la norma di cui all'art. 3 bis, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102): "art. 3-bis (Fondo svalutazione crediti) 1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni".

Per gli enti che, come nel caso di Castel San Giorgio, abbiano fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), trova applicazione, a decorrere dall'esercizio 2013, la norma di cui all'art. 1, comma 17 del medesimo decreto-legge, secondo cui *"Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità"*.

L'esame delle risposte alla nota istruttoria e delle deduzioni ha, in proposito, evidenziato che per l'esercizio 2012, il fondo di svalutazione crediti è stato costituito in un ammontare (€ 285.000,00) di importo inferiore al prescritto 25% dei residui attivi vetusti (€ 494.323,61, calcolato sul totale dei residui attivi vetusti del titolo I e III, pari a € 1.977.294,47, per come evincibile dal questionario relazione al rendiconto 2012).

In proposito, il revisore e il Sindaco con nota n. 19488 del 28 ottobre acquisita al prot. n. 5244 del 29 ottobre 2014, hanno così argomentato: *"In ordine all'entità del Fondo svalutazione crediti si rimanda a quanto indicato ai punti 4), 5), 6), 7) della prima risposta - prot. 0003735 del 27/06/2014 - e si precisa, ulteriormente, che l'Ente ha stimato il Fondo Svalutazione Crediti applicando quanto previsto al secondo periodo dell'articolo 6 del comma 17 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. In particolare, sono stati valutati al fine di escluderli dalla base di calcolo, i crediti vantati dal Comune nei riguardi di alcuni debitori (società private titolari di ingenti patrimoni immobiliari ma anche società pubbliche) rispetto ai quali risultano integrati, quindi, i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. In aggiunta a quanto indicato in precedenza si informa questa on.le Corte che l'Ente ha avviato l'attività di recupero dell'evasione e dell'elusione dei tributi comunali attraverso un bando di gara ad evidenza europea (...)"*.

La risposta dell'ente non è sufficiente a superare i rilievi contestati circa il mancato rispetto della normativa in materia di costituzione del fondo di svalutazione crediti, atteso che non è stato documentalmente comprovato il ricorrere delle condizioni che consentono l'esclusione

dalla base di calcolo di quei residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità, previo parere motivato dell'organo di revisione.

Alla luce di quanto sopra esposto, i requisiti richiesti dalla citata norma per evitare l'accantonamento obbligatorio (l'esclusione dalla base di calcolo) sono:

- a) *"la perdurante sussistenza delle ragioni del credito"*, per cui il titolo giuridico da cui scaturisce il credito deve essere ancora valido, non prescritto o *sub-judice*.
- b) *"l'elevato tasso di riscuotibilità"*, cioè il credito deve presentare caratteristiche tali da rendere estremamente probabile (quasi certa) la sua riscossione, nonostante il decorso di oltre cinque anni, tenuto conto delle condizioni di solvibilità del creditore che devono essere analiticamente dimostrate. Tali circostanze vanno puntualmente dettagliate e motivate dal responsabile del servizio competente che ha in carico il credito e certificate dall'organo di revisione. Nè varrebbe a integrare il rispetto della norma una verifica "ex post" dell'elevato tasso di riscuotibilità: la verifica deve essere compiuta prima della costituzione del fondo e deve essere evincibile dagli atti di riaccertamento dei residui, nonché dalla specifica certificazione dei responsabili dei servizi, previo parere motivato del revisore.

In assenza di quanto sopra, la costituzione di un fondo di ammontare non congruo costituisce una grave violazione di legge e una grave irregolarità amministrativo-contabile che influisce anche sull'attendibilità e sull'utilizzabilità dell'avanzo di amministrazione.

Va, in proposito, evidenziato che il fondo va fatto confluire interamente nell'avanzo di amministrazione vincolato, al fine di conseguire la finalità propria di tale istituto, da individuarsi nella copertura delle probabili perdite da mancato incasso. Pertanto, l'eventuale omissione del vincolo del fondo, in proporzione alla corrispondente quota di residui di difficile esigibilità, non soddisfa la finalità dell'istituto, in quanto rende la quota residua utilizzabile alla stregua di una qualsiasi quota non vincolata dell'avanzo.

Orbene, nel caso del Comune di Castel San Giorgio, si evidenzia la sussistenza di un fondo di svalutazione di ammontare inferiore rispetto a quanto prescritto dalla norma, cui si aggiunge un risultato di amministrazione di € 15.775,99 non vincolato, la cui attendibilità è fortemente condizionata proprio dall'elevato ammontare di residui attivi vetusti di dubbia esigibilità.

Considerato che, allo stato degli atti, non risulta comprovato il rispetto della norma nei termini sopra prospettati e che il fondo di svalutazione crediti è stato costituito in misura non idonea e non conforme a legge, si ravvisa la necessità che l'organo di revisione effettui una specifica verifica in merito, in relazione all'esercizio 2012 e in relazione all'esercizio 2013, con obbligo di riferire a questa Sezione, che si riserva di effettuare le relative valutazioni in sede dei successivi controlli sia sulle misure correttive (in esito alla presente deliberazione), sia sui successivi esercizi finanziari.

Va, inoltre, precisato che le norme sopra citate richiamano gli indirizzi contenuti nei predetti principi contabili di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, conferendovi valore di precettività. Ovviamente, nulla vieta all'Amministrazione di superare la soglia di accantonamento stabilita *ex lege*, qualora una seria indagine sull'esigibilità dei crediti e sui relativi rischi di insolvenza precluda il mantenimento di dette poste nella loro interezza. La delineata necessità si appalesa in modo ancor più stringente in presenza di delega da parte del Comune a determinati soggetti per l'esercizio disgiunto dell'accertamento e della riscossione delle entrate proprie.

Al riguardo il decreto legislativo 13/04/1999, n. 112 pone a carico del concessionario della riscossione *"pregnanti adempimenti al fine di consentire ai responsabili dei servizi di avere il quadro delle modalità gestionali da parte dell'agente contabile e permettere, nel caso in cui il medesimo operi in modo difforme dalla corretta gestione, di attivare le procedure di messa in mora"* (cfr. in proposito, Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 15/2011). Peraltro, i responsabili del servizio *"pur nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al formale discarico"* da parte dell'agente della riscossione *"debbono riscontrare durante l'intera gestione la fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la verifica delle azioni condotte dal concessionario e, nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità, provvedere allo stralcio delle medesime poste per l'iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di formale discarico da parte dell'agente contabile, in base alle procedure di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modifiche"* (cfr. in proposito, Sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n. 252/2013).

In disparte qualsivoglia valutazione sull'attuale organizzazione del servizio di riscossione e sui rapporti intercorrenti tra l'ente e il concessionario (che non hanno formato oggetto dell'odierno controllo), e prendendo atto delle misure già avviate dall'ente, si segnala, in linea generale, che per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 sono decorsi i termini per la comunicazione di inesigibilità (30 giugno 2006), ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4 *quinques*, del d.l. n. 112/1999 (per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-*quater* il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° luglio 2006 e, pertanto, si palesa in tutta la sua evidenza la necessità di attivare, ove non siano già stati effettuati, gli opportuni meccanismi di controllo, formali e procedurali, sulle azioni poste in essere dal concessionario). Con riferimento ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, le eventuali comunicazioni di inesigibilità da presentare entro il termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2014², impongono che l'attività di controllo e verifica di competenza

² Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-*quinquies*) che *"Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre*

dell'ente in ordine all'avvenuto rispetto delle disposizioni sopra citate, si concluda entro i successivi tre anni. Spettano, dunque, all'ente locale titolare del credito, specifici controlli sull'operato dell'agente delle riscossioni: si tratta di verifiche che riguardano gli aspetti procedurali, previsti nel comma 2 dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 112/1999 (mancata tempestiva notificazione della cartella, mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure, mancata tempestiva comunicazione della inesigibilità, ecc.), ma anche di controlli di carattere sostanziale, di cui alla norma del comma 4 dello stesso art. 19, che dà la possibilità all'ente impositore di segnalare l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o di indicare la possibilità di nuove azioni a tutela del creditore.

Il percorso come sopra delineato impone, altresì, che *"il responsabile del servizio economico - finanziario in sede di redazione del rendiconto, al pari degli altri agenti contabili (tesoriere, economo, ecc)"* provveda *"all'operazione di parificazione dei conti mediante la riconciliazione delle risultanze in termini di somme prese in carico, di riscossioni, di eventuali somme dichiarate inesigibili e delle somme rimaste da riscuotere, con le risultanze della contabilità ufficiale dell'ente"* (Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 15 cit.).

Conclusivamente, si rende necessario evidenziare, in questa sede, la necessità di proseguire e concludere, nel più breve tempo possibile, l'attività di riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del TUEL, e di prevedere misure idonee alla loro gestione - in particolare di quelli vetusti - secondo i principi sopra delineati, nonché a commisurare l'entità del fondo di svalutazione crediti secondo la normativa sopra delineata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 bis, comma 3, del TUEL (*"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*).

5. In relazione ai flussi di cassa, si ritiene non superata l'irregolarità, in quanto si registra una grave difficoltà nella gestione della cassa, anche a motivo delle criticità riscontrate in relazione al risultato di amministrazione e alla gestione dei residui attivi e passivi. In particolare,

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2014, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

l'elevato ammontare di crediti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012, vantati da terzi, non integralmente fronteggiati mediante l'anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013, denota una grave crisi di liquidità, così come evidenziato dalla quantificazione dei crediti liquidi ed esigibili al 31/12/2012 vantati da terzi, pari ad € 4.792.827,00. Per tale importo l'Ente ha comunicato, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013, gli spazi finanziari di cui necessita per sostenere i pagamenti di cui al citato art. 1, ottenendo dalla Cassa depositi e prestiti un importo pari a € 2.995.563,74. La sofferenza di cassa è confermata, peraltro, dalla differenza di parte corrente negativa, in termini di cassa, pari a - € 957.180,90 e dalla differenza di parte capitale negativa, in termini di cassa, pari a - € 536.584,81. Risulta inoltre confermato il mancato rispetto del parametro deficitario n. 5) per l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, avendo l'ente subito nel 2012, pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere per un importo di € 253.904,96 (per come precisato nella richiamata nota del 14 luglio 2014 acquisita al prot. n. 3928 di questa Sezione in data 15 luglio 2014).

6. Riguardo all'elevato importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2012 (€ 246.504,96), cui va aggiunta "una quota della rateizzazione del debito fuori bilancio dell'anno 2011 pari a euro 48.880,67", nonché un cospicuo ammontare dei procedimenti di esecuzione forzata al 31/12/2012 (ammontanti, secondo quanto precisato dall'ente a € 253.904,02), pur prendendo atto delle misure adottate, si è richiamato l'ente sulla necessità di effettuare un attento e continuo monitoraggio del contenzioso in corso e di istituire, in un'ottica prudenziale, un congruo fondo per passività potenziali o di porre un vincolo all'avanzo di amministrazione, in maniera tale che le sopravvenienze passive non compromettano gli equilibri di bilancio.

In proposito, l'ente ha precisato di avere stanziato in bilancio per il 2012 la somma di € 188.237,63 per far fronte a "potenziali oneri derivanti da provvedimenti giudiziari o compensi per legali". La congruità del predetto stanziamento va verificata anche sulla base dell'entità e delle tipologie delle passività potenziali. In proposito, in relazione al debito riconosciuto nel 2011, l'esame della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 47 del 22 settembre 2011, reperita sul sito istituzionale comunale (in quanto non esibita dall'ente) ha evidenziato che la passività era nota da tempo, trattandosi di una vicenda definita giudizialmente nel 2007 e poi oggetto di transazione.

Ancora più risalenti nel tempo sono le vicende che hanno dato luogo al debito fuori bilancio riconosciuto nel 2012 (per € 246.504,96) con deliberazione n. 27 del 23 ottobre 2012, trattandosi di fattispecie relativa a sentenze derivanti da giudizi di opposizione alla stima di espropri.

In proposito, si rileva che il monitoraggio del contenzioso va effettuato non tanto e non solo all'insorgere delle passività, quanto piuttosto nell'ottica di prevenire gli effetti che la possibile o probabile soccombenza nei giudizi potrà avere sugli equilibri di bilancio. Va, in

proposito, richiamato quanto rilevato dalla Sezione delle Autonomie: *"Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza delle passività potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passività potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale.*

La presenza di tale tipologia di debiti può assumere una particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione 2013 e degli anni futuri e ciò deve essere valutato in sede di controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente fronte con le modalità previste dall'art. 193 del TUEL.

Appare utile sull'argomento rammentare due concetti del Principio contabile n. 2 sulla gestione, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali: "I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti. Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio.

Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente." (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23 del 17 ottobre 2013)

Alla luce di quanto sopra, si rende necessaria l'adozione di misure organizzative idonee a garantire il *"controllo concomitante e costante della situazione gestionale"* relativa al contenzioso in essere, al fine di prevedere con il maggiore grado di approssimazione possibile il sorgere di passività da ripianare in corso di esercizio.

Quanto alla necessaria e tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 193 del TUEL, particolarmente critica appare, in proposito, la risposta fornita dall'ente circa le modalità di finanziamento del debito fuori bilancio dell'anno 2012 per sentenze esecutive emesse dalla Corte di appello di Salerno per giudizi di opposizione alla stima di espropri, atteso che l'ente dichiara che il debito *"è stato finanziato con le entrate che saranno realizzate dall'azione di rivalsa verso le cooperative che hanno occupato i suoli, oggetto dell'esproprio, per costruire alloggi"*.

L'esame della deliberazione di riconoscimento fuori bilancio reperita sul sito internet dell'ente non ha consentito di chiarire le modalità di copertura finanziaria della passività. In particolare, sembrerebbe che il debito fuori bilancio non fosse finanziabile con mezzi ordinari o con l'avanzo di amministrazione e, pertanto, si sia reso necessario attivare un'ulteriore entrata la quale appare, tuttavia, connotata da una certa aleatorietà (incertezza sull'"an"), in quanto si basa sull'esercizio di un diritto di rivalsa, sul cui titolo non risulterebbe, allo stato degli atti, il compimento di una specifica e analitica valutazione, preliminare alla previsione e all'accertamento di tale entrata. Non risulterebbe, peraltro, adottato un provvedimento ai sensi dell'art. 193 del TUEL. Vanno, in proposito, richiamati i principi contabili applicabili in materia, per come evincibili dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). In particolare, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio dei quali sia riconosciuta la legittimità con la deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 194 c.1 e 193 c. 3, possono essere utilizzate le seguenti risorse nell'ordine di priorità indicato: a) riduzione di spese correnti o utilizzo di nuove entrate, per le quali l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza; b) applicazione dell'eventuale avanzo di amministrazione disponibile; c) utilizzo di disponibilità derivanti dall'adozione di un piano triennale di riequilibrio di cui all'art. 193 c. 3; d) vendita di beni del patrimonio disponibile con riferimento a squilibri di parte capitale; e) contrazione di mutuo passivo esclusivamente per spese di investimento (principio contabile n. 2 punto 99).

Ai sensi dell'art 193, c. 4, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal c. 2 del medesimo articolo. Qualora l'ente non possa far validamente fronte a debiti fuori bilancio con le modalità previste dagli artt. 193 e 194, versa in stato di dissesto finanziario (art. 244 Tuel).

Conclusivamente, si evidenzia, in questa sede, la necessità che l'ente si attenga, in modo stringente, alla normativa e ai principi contabili in ordine alle modalità di copertura finanziaria previste per i debiti fuori bilancio, stante l'esigenza che siano tempestivamente adottati gli eventuali provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, ove ne ricorressero le circostanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 bis, comma 3, del TUEL (*"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*).

7. Con riguardo alla mancata verifica della compatibilità della gestione di cassa con i limiti previsti dal patto di stabilità interno nel caso in cui vengano adottati provvedimenti che comportano impegni di spesa, il rilievo non può dirsi superato, per stessa ammissione

dell'ente. Si rende necessaria, pertanto, l'adozione di specifiche misure organizzative idonee ad assicurare il rispetto della normativa in materia.

8. La mancata allegazione al rendiconto 2012 del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza - previsto dall'art. 16, comma 26 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 138 - è stata confermata dall'ente locale. Va, in proposito, evidenziato che l'invio successivo del prospetto a questa Sezione regionale di controllo non è idoneo a superare il rilievo, attesa la ratio della disposizione in materia. Come noto, l'art. 16, comma 26, del citato d.l. 138/2011, ha introdotto una previsione in forza della quale *"Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*.

La norma richiamata prescrive l'allegazione al rendiconto del prospetto delle spese di rappresentanza e l'obbligo di pubblicazione, al fine di consentire non soltanto l'effettuazione di un eventuale successivo controllo da parte della Corte dei conti, ma anche la rendicontazione di una specifica attività di spesa (peraltro oggetto di interventi di razionalizzazione da parte del legislatore)³, sia nei confronti del consiglio comunale, sia nei confronti dei cittadini.

È stata, inoltre, riscontrata la mancata adozione da parte dell'ente di un Regolamento per le spese di rappresentanza. In proposito, l'ente locale e il revisore hanno così argomentato: *"il regolamento per le spese di rappresentanza è stato redatto ed è all'attenzione del Consiglio comunale che lo adotterà nella prima seduta"*. La Sezione prende atto di quanto evidenziato, riservandosi di verificare l'effettiva adozione del Regolamento in sede di controllo sulle misure correttive, considerato che *"l'ente pubblico dovrebbe effettuare spese di rappresentanza non sulla base di contingenti valutazioni operate volta per volta, bensì partendo da obiettivi criteri predeterminati, in via generale, con riferimento ai fini specifici dell'amministrazione. In tal modo, la discrezionalità del soggetto pubblico nel disporre tali spese risulta correttamente disciplinata e delimitata"* (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

9. Per quanto riguarda gli organismi partecipati, non è possibile superare i rilievi in quanto:

- l'ente ha confermato di non avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012 relativamente alla nota informativa sui debiti/crediti reciproci tra ente ed organismi partecipati da allegare al rendiconto 2012;
- in relazione alle perdite degli organismi partecipati, l'ente ha confermato di aver provveduto alla copertura di una perdita d'esercizio per la San Giorgio Servizi Srl ed alla ricapitalizzazione della CSTP Azienda della Mobilità. Quanto al Consorzio Bacino SA1 ed al Patto Territoriale per

³ art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. n. 122/2010.

l'Occupazione Agro Nocerino-Sarnese Spa, l'ente dichiara di non aver ricevuto richieste per coperture di perdite d'esercizio. Ciò posto, nonostante le contestazioni effettuati in sede di deferimento in adunanza pubblica, l'ente non ha dato dimostrazione di avere effettuato, oltre che la valutazione del ricorrere dei presupposti di legge per il ripiano delle perdite e della ricapitalizzazione, anche la verifica del rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità cui deve rispondere la gestione degli organismi partecipati, al fine di evitare che tali partecipazioni possano costituire un serio rischio per il permanere degli equilibri di bilancio. Ciò è richiesto non soltanto dall'osservanza del principio del buon andamento (art. 97 Cost.) cui soggiace l'azione amministrativa e la gestione delle risorse pubbliche (pure qualora sia svolta mediante organismi partecipati), ma anche dal principio del "controllo analogo", nel caso di organismi "in house providing". Il miglioramento dei risultati di esercizio costituisce, anche alla luce dei più recenti interventi legislativi, l'obiettivo cui deve tendere la gestione di siffatti organismi. In pratica, per quel che concerne i rapporti e le modalità di finanziamento a cura dell'ente locale di riferimento in favore della propria società partecipata ed in proporzione alla propria quota di partecipazione, l'ente locale, compiuta un'approfondita analisi delle cause generative delle perdite societarie ed azionando i poteri di controllo analogo in caso di "in house providing", dopo aver discrezionalmente determinato l'opzione di ripiano, potrà provvedere al ripiano delle perdite e/o alla ricapitalizzazione. Nell'utilizzazione preferibile di risorse proprie, o dell'avanzo di amministrazione nella quota a ciò destinata per legge o per specifica previsione di regolamento o di statuto, l'ente è tenuto a salvaguardare, in ogni caso, gli equilibri di bilancio. La mera copertura di reiterate perdite, in assenza di politiche correttive della gestione degli organismi partecipati, del contenimento dei costi nonché di verifica sulla resa del servizio pubblico locale, non si conforma, infatti, ai criteri di sana gestione finanziaria degli organismi partecipati e degli enti locali di riferimento.

Va, inoltre, evidenziato che non sono chiare, allo stato degli atti, le misure programmate dall'ente per far fronte ad ulteriori passività potenziali derivanti dalla messa in liquidazione degli organismi partecipati (in particolare, CSTP Azienda della Mobilità).

In proposito, l'ente e il revisore hanno così argomentato: *"si ricorda che in tutte le società partecipate, ad eccezione della San Giorgio Servizi Srl società in house providing, di cui il Comune detiene il 100% del capitale sociale, l'Ente possiede quote minime di capitale; tale circostanza fa sì che, in ogni caso, eventuali perdite non incidano in maniera significativa sul mantenimento degli equilibri di bilancio. In aggiunta, vi è da considerare che il permanere della partecipazione azionaria continua ad avere, ad oggi, una valenza di tutela di interessi pubblici, atteso l'oggetto delle società stesse (...). In riferimento alla San Giorgio Servizi Srl, si evidenzia che l'attività di "controllo analogo" viene regolarmente svolta dall'Ente e che la stessa ha condotto a risultati di esercizio rispettosi dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia che hanno portato per l'esercizio 2013 e (in previsione) per l'esercizio 2014 ad un utile".*

Pur prendendo atto delle misure adottate dall'ente e sopra descritte, si ritiene di evidenziare la necessità di un costante monitoraggio sulla gestione degli organismi partecipati, al fine di prevenire e prevedere il sorgere di passività derivanti dalla prestazione di servizi ovvero dal ripiano delle perdite.

L'attenzione da prestare alla gestione degli organismi partecipati, soprattutto in termini di contenimento dei costi e delle perdite, è confermata dagli ultimi interventi legislativi. Ci si riferisce, in particolare, alle numerose norme contenute, in materia, nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "legge di stabilità 2014")⁴.

Per quanto qui interessa, la legge di stabilità 2014 ha dettato una nuova e complessa disciplina in materia di società partecipate dalle «amministrazioni locali» indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in relazione alle aziende speciali e alle istituzioni dei comuni e delle province.

In particolare: *"551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.*

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

⁴ art. 1, commi 550-552 (modalità di copertura delle perdite degli organismi partecipati); comma 553 (concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica); comma 554 (riduzione del compenso dei componenti dei consigli di amministrazione); comma 555 (messa in liquidazione di alcuni organismi partecipati e responsabilità erariale dei soci); commi 557-558 (modifica dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale); comma 559 (modifiche all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 in materia di SPL a rilevanza economica); commi 561-562 (abrogazione del comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135); commi 563-568 (mobilità del personale fra società partecipate); comma 569 (cessione obbligatoria delle partecipazioni vietate).

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci".

Fermi restando gli obblighi di dismissione delle partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 2, commi 27 e ss., legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 1, comma 569, cit. legge 27 dicembre 2013, n. 147), le nuove norme individuano *"la strada della responsabilità e dell'autonomia decisionale dell'ente e dell'autonomia operativa della società"* (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 6 marzo 2014, Attuazione e prospettive del federalismo fiscale. Audizione presso la commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale), senza tuttavia sottovalutare la necessità di risolvere *"nodi cruciali come quello del riassorbimento delle perdite, degli esuberi occupazionali e del debito"*; ciò in quanto *"società con perdite croniche, sovradimensionate nel personale e con un debito insostenibile, non troverebbero [...] acquirenti sul mercato, né potrebbero essere liquidate se non mettendo a rischio le realtà economiche locali"* (cit. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo).

A decorrere dal 2015, gli enti locali dovranno, in termini ancora più stringenti di quelli sinora imposti dai principi desumibili dall'ordinamento giuridico e più volte affermati dalla Corte dei conti, tenere conto nei loro documenti contabili delle passività rappresentate dalle perdite delle società partecipate e ciò, a prescindere dalla quota di partecipazione e dalla circostanza che l'organismo partecipato chieda o meno il ripiano delle perdite. Da qui la prescrizione, resa vincolante dalle norme sopra richiamate, per cui, *"a decorrere dall'esercizio 2014", "i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali" concorrono "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza"*.

Il prescritto obbligo di accantonamento di un apposito fondo vincolato, sebbene operante a decorrere dal 2015, non può non avere una influenza sulla programmazione e sulla gestione degli organismi partecipati sin dall'esercizio in corso, attese le conseguenze derivanti dal peggioramento o dal mancato miglioramento del risultato economico nel 2014 rispetto al triennio precedente (cit. art. 1, comma 552, cit. legge di stabilità 2014). Come evidenziato dalle Sezioni riunite, infatti, il mancato miglioramento delle performance degli organismi partecipati determinerà, *"conseguenze che potrebbero rivelarsi anche particolarmente onerose per la collettività di riferimento, la quale, oltre al peso del risanamento, dovrà anche rinunciare alla quantità e qualità di servizi finanziabili con i fondi vincolati"*.

Alla luce di quanto sopra, si richiama l'attenzione dell'ente locale sugli obblighi derivanti dalle norme in materia di organismi partecipati, evidenziando la necessità di una più attenta vigilanza sui propri organismi partecipati, considerate le rilevanti conseguenze sugli equilibri di bilancio.

10. Per quanto riguarda la spesa del personale, pur prendendo atto delle misure adottate e programmate dall'ente (di cui non sono stati resi noti i dettagli), si ribadisce la necessità del contenimento di tale voce di spesa, la cui incidenza sulla spesa corrente è, in ogni caso, ancora molto elevata (39,140% nel 2012; 42,990% nel 2011). Risulta, peraltro, che nel corso del

2012 l'ente ha proceduto a nuove assunzioni, a rinnovi di contratti a tempo determinato e ad autorizzazioni per mobilità in entrata (domanda 6.7 del questionario-relazione al rendiconto 2012).

Vanno, altresì, richiamate le norme che introducono ulteriori forme di responsabilizzazione degli enti locali in materia di controllo della spesa per il personale delle società controllate, delle aziende e delle istituzioni (art. 1, commi 557-568, cit. legge di stabilità 2014).

11. Per quel che riguarda l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili, pur prendendo atto delle misure programmate, si ritiene non superato il rilievo mosso, in quanto l'inventario rappresenta un documento essenziale per la corretta valutazione della realtà patrimoniale del comune e, quindi, deve essere necessariamente aggiornato.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare all'amministrazione e all'organo di revisione le irregolarità contabili e finanziarie sopra rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all'istruttoria eseguita, nei termini e con le considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 148 bis, commi 1, 2 e 3, del TUEL,

richiama il Comune di Castel San Giorgio (SA) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in motivazione;

accerta, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la sussistenza delle irregolarità contabili e finanziarie illustrate in motivazione, suscettibili di pregiudicare in prospettiva gli equilibri economico-finanziari dell'ente;

invita l'amministrazione comunale di Castel San Giorgio (SA) ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, con l'avvertenza che in mancanza di tale comunicazione potranno essere attivate le misure di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL;

segnala al Consiglio comunale del Comune di Castel San Giorgio (SA) le irregolarità rilevate;

sollecita l'Organo di revisione a procedere con solerzia alla compilazione e all'invio dei dati relativi all'esercizio 2013 e a un'attenta vigilanza, secondo le indicazioni previste in motivazione, sulla soluzione delle criticità evidenziate;


dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco; al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Castel San Giorgio (SA), perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza; all'Organo di revisione dell'ente, nonché alla Prefettura di Salerno;

rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 16 ottobre e del 6 novembre 2014.

Il relatore

Innocenza Zaffina




Depositata in segreteria il 14 novembre 2014



Il Presidente

Ciro Valentino



Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Mauro Grimaldi

Il Funzionario

Dott.ssa Beatrice Montecucollo

